

BGer 6B_204/2011 vom 20. Juni 2011

Bundesgericht, 2011-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_204_2011

FR: TF 6B_204/2011 du 20 juin 2011

IT: TF 6B_204/2011 del 20 giugno 2011

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 470 consid. 1 e rinvio).

E. 1.2

La decisione impugnata è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Occorre nondimeno esaminare se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.

E. 1.3

Secondo l'art. 90 LTF il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Giusta l'art. 91 LTF, il ricorso è inoltre ammissibile contro le decisioni parziali, vale a dire che concernono soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a) o che pongono fine al procedimento solo per una parte dei litisconsorti (lett. b). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è invece ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF).

E. 1.3.1

La decisione impugnata non è finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Essa non pone infatti fine al procedimento, poiché la CCRP ha rinviato gli atti alla Pretura penale per un giudizio sulla commisurazione della pena e sulle richieste della parte civile.

E. 1.3.2

Non si tratta nemmeno di una decisione parziale giusta l'art. 91 LTF. L'avversata sentenza statuisce infatti definitivamente solo sulla colpevolezza. La questione della commisurazione della pena non può tuttavia essere trattata in modo indipendente dalla prima: non è infatti una questione che può essere oggetto di una procedura distinta da quella relativa alle questioni già decise. La decisione sulla pena è in effetti indissociabile dal verdetto di colpevolezza (DTF 133 IV 137 consid. 2.2; sentenze 6B_510/2009 del 18 agosto 2009 consid. 1.2.2, in: RtiD I-2010, n. 36, pag. 183 segg. e 6B_138/2007 del 27 ottobre 2007 consid. 2.2, in: RtiD I-2008, n. 42, pag. 718 segg.).

Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 LTF, nella fattispecie non entra manifestamente in considerazione.

E. 1.3.3

La decisione potrebbe quindi essere impugnabile quale decisione pregiudiziale o incidentale alle condizioni poste dall' art. 93 LTF , il cui adempimento dovrebbe comunque essere dimostrato innanzitutto dal ricorrente (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; sentenza 6B_138/2007, citata, consid. 3.2.3). La realizzazione della condizione dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF in materia penale dev'essere interpretata restrittivamente. Detta norma è fondata su motivi di economia processuale e tende a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). In concreto, la decisione criticata non causa al ricorrente un pregiudizio irreparabile, che del resto egli non fa valere né rende verosimile. Un simile pregiudizio deve in effetti essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 133 IV 137 consid. 2.3, 139 consid. 4). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1). D'altra parte, per risolvere le questioni ancora aperte non si impone una procedura dispendiosa, che un eventuale accoglimento immediato del gravame in esame consentirebbe di evitare (cfr. sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.4, in: Pra 2009, n. 115, pag. 787 seg.). In tali circostanze, le condizioni poste dall' art. 93 LTF non possono essere ritenute soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito.

Va da sé che le censure proposte in questa sede potranno se del caso essere ripresentate alla fine del procedimento (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF).

E. 2

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.